



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 11 marzo 2013, n. 63

PSR 2007-2013 - Misura 112 “allungamento fienile prefabbricato con tettoia di alimentazione (variante a SCIA n. 192/2011)” - Comune di Mottola (TA) - Proponente: Ditta SASSO Vito. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening” ai sensi della DGR 304/06.

L'anno 2013 addì 11 del mese di Marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 497 del 22.01.2013 del Servizio Ecologia, la Provincia di Taranto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 23 della LR 18/2012, trasmetteva per gli adempimenti di competenza la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza, riconducibile al livello 1 (fase di screening) ai sensi della D.G.R. 304/2006, per l'intervento emarginato in epigrafe;

considerato che:

- il progetto denominato “allungamento fienile prefabbricato con tettoia di alimentazione (variante a Scia n. 192/2011)” in agro di Mottola (TA) partecipa al Bando relativo alla Misura di finanziamento 112 “Insediamento giovani agricoltori e pacchetto multi misura giovani” del PSR 2007-2013;

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.R. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing.

Caterina Dibitonto;

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa al livello 1 della "fase di screening" del procedimento in epigrafe.

Con il presente progetto, il proponente intende ampliare la struttura prefabbricata in ferro, destinata a fienile - pagliaio completa di pensilina di alimentazione (con corsia di servizio e foraggiamento) già autorizzata con SCIA n. 192/2011 e su cui la Provincia di Taranto si è già espressa in merito alla Valutazione di Incidenza con parere prot. PTA/2012/0007988/P del 30/01/2012: pertanto la presente proposta costituisce variante alla SCIA di cui sopra.

Nello specifico, in base a quanto dichiarato in sede di relazione tecnica (pag. 3) l'opera prevista consiste nell'ampliamento verso sud della struttura metallica prefabbricata (fienile) già inclusa nella precedente SCIA n. 192/2011, completa di pensilina di alimentazione e rastrelliera (aperta senza chiusura perimetrale); le dimensioni dell'ampliamento saranno di mq. 319,50, corrispondenti a tre campate di interasse 5,00 ml x l'identica larghezza di 21,30 ml) in aggiunta ai 566,80 mq già in progetto nella SCIA n. 192/2011 di cui risulta rilasciato il prefato parere di valutazione di incidenza.

In relazione a quest'ultimo, in ordine alla prescrizione ivi contenuta, relativa al divieto di rimozione e danneggiamento dei muretti a secco presenti sui confini particellari ed all'interno dei fondi, con conseguente obbligo di trasferire la corsia e la pensilina di alimentazione all'interno della particella dove insisterà il fienile, il proponente evidenzia che "non è possibile traslare la corsia e pensilina di alimentazione verso l'interno della p.lla 143 ex 52 (verso est), poiché si andrebbe a modificare una "lama" naturale che contiene un piccolo reticolo fluviale (non perimetrato e/o vincolato nelle tavole Putt) che, seppur da tanti anni asciutto, potrebbe raccogliere le acque piovane durante eventi e/o calamità naturali (es. alluvioni). E la presenza di una vecchia cisterna esistente nella particella n. 53 (nel punto di quota più bassa) testimonia proprio la funzione per cui era stata anticamente costruita".

Per rispettare quanto prescritto, viene quindi proposto uno spostamento di circa 8 m verso ovest del muro di pietrame a secco e la sua ricostruzione per una lunghezza di circa 40 m per 1,50 m di altezza massima a delimitazione e chiusura della corsia di alimentazione, in modo che questo muro funga anche da contenimento nei confronti di un lieve dislivello (50 cm circa) tra la quota prevista per il calpestio della zona di alimentazione e il restante terreno, corrispondente alla p.lla n. 51.

La superficie oggetto di intervento, allibrata catastalmente in agro di Mottola (TA), al FM 14, p.lle 51, 143, 144 e 145, ricade nel perimetro del SIC "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005.

Tutto ciò premesso,

evidenziato che:

- il tecnico incaricato dalla Ditta proponente di cui all'oggetto non ha evidenziato la riconducibilità della proposta progettuale alle tipologie previste dalla LR 11/2001;

rilevato che:

- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997, SIT-Puglia 2006 e 2010 e dell'uso del suolo disponibile sul SIT Puglia e dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, l'opera proposta interessa una superficie di stretta pertinenza aziendale, coltivata a seminativo già nel 1997;
- la visione della documentazione fotografica prodotta a corredo di quella tecnica attesta la destinazione d'uso di cui al punto precedente;
- la consultazione del WebGis della carta idrogeomorfologica della Puglia (http://adbpuglia.dyndns.org/geomorfologica/map_default.shtml) conferma l'esistenza di un "corso

d'acqua episodico" in corrispondenza della p.lla 143;

preso atto che:

- la Provincia di Taranto si è espressa in merito alla Valutazione di Incidenza del progetto originario con parere favorevole con prescrizione, prot. PTA/2012/0007988/P del 30/01/2012, allegato all'istanza in oggetto;
- l'Ufficio scrivente, orientato ad accogliere la proposta progettuale di che trattasi, con nota prot. 1915 del 20/02/2013, invitava la Provincia di Taranto ad esprimere le proprie valutazioni in merito, in considerazione della prescrizione già impartita col prefato parere di Valutazione di Incidenza;
- con propria nota prot. PTA/2013/13129/P del 22/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2399 del 5/03/2013, la Provincia di Taranto, viste le verifiche cartografiche effettuate circa le problematiche di natura idrogeomorfologica, riteneva di condividere l'orientamento dell'Ufficio scrivente, ovvero l'accoglimento della proposta progettuale di che trattasi in deroga alla prescrizione di cui al precedente parere di Valutazione di Incidenza prot. PTA/2012/0007988/P del 30/01/2012;

ritenuto che:

- il presente progetto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto ed il Comune di Mottola, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di piantumare specie arboree e/o arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi al fine di preservare il carattere rurale-produttivo dell'area;
- le aree di pertinenza, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., potranno essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con rete autoportante, ecc. Non è consentito pertanto l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione libera e semi-libera;
- tutte le eventuali perimetrazioni interne all'area di intervento dovranno essere realizzate con muretti a secco costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico;
- siano rispettate le norme igienico-sanitarie e siano gestiti correttamente i reflui sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure idonee a contrastarne gli impatti (rumore, produzione di polveri, ecc.);
- la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni dell'art. 186 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii. e dei successivi regolamenti attuativi. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 186 dovrà essere effettuata ad opera del Comune ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il RR 15/2008 e ss.mm.ii.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto denominato "allungamento fienile prefabbricato con tettoia di alimentazione (variante a Scia n. 192/2011)" in agro di Mottola (TA) proposto dal sig. Sasso Vito ed incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura di finanziamento 112 "Insediamento giovani agricoltori e pacchetto multi misura giovani" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate; di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al proponente sig. Sasso Vito;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 112 del Servizio Agricoltura, alla Provincia di Taranto, al Comune di Mottola, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
